

COMUNE DI CENTOLA

Provincia di Salerno

PROT. 4116 del 16.03.2020

OGGETTO: ATTIVAZIONE DEL LAVORO AGILE STRAORDINARIO NELL'AMBITO DELLE MISURE DI PREVENZIONE DEL VIRUS COVID-19.

IL SINDACO

VISTA la legge 7 agosto 2015, n. 124 recante *Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche* e in particolare l'art. 14 *"Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche"* che al comma terzo prevede che *"Con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo e linee guida contenenti regole inerenti l'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti"*;

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri recante *"indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida contenenti regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti"* ;

VISTO E RICHIAMATO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante *"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

RICHIAMATA la Direttiva del Ministero della Funzione Pubblica n. 1 del 25/02/2020 avente ad oggetto *"Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n.6 del 2020"* che al punto **3. Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa** *"Ferme restando le misure adottate in base al decreto-legge n.6 del 2020, al fine di temperare l'interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell'azione amministrativa, le amministrazioni in indirizzo, nell'esercizio dei poteri datoriali, privilegiano modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa, favorendo tra i destinatari delle misure i lavoratori portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio, i lavoratori che si avvalgono di servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa, i lavoratori sui quali grava la cura dei figli a seguito dell'eventuale contrazione dei servizi dell'asilo nido e della scuola dell'infanzia. Le amministrazioni sono invitate, altresì, a potenziare il ricorso al lavoro agile, individuando modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro"*;

RICHIAMATA la circolare n. 1 del 04/03/2020 recante *"Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa"*;

VISTO il DPCM 8 marzo 2020 recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (GU Serie Generale n. 59 del 08-03-2020)"* che all'art. 2 comma 1 lettera r secondo cui *"le modalità r) la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti"*;

VISTO il DPCM 9 marzo 2020 recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*” (G.U. Serie Generale n. 62 del 09/03/2020) che dispone l'estensione all'intero territorio nazionale delle misure di contenimento del contagio che prevedono tra le altre “*evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute*”

VISTO il DPCM 11 marzo 2020 recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (G.U. Serie Generale n. 64 del 11/03/2020)*” art 1 comma 6 che ha ribadito “*fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza*”;

VISTA l'ordinanza PGR Campania n. 14 del 12/03/2020 con la quale fino al 25/03/2020 sono stati ridotti del 50% il servizio di trasporto pubblico di linea;

CONSIDERATO che nella situazione emergenziale in essere si rende indispensabile incentivare il ricorso a modalità di svolgimento della prestazione lavorativa che non prevedano spostamenti verso le ordinarie sedi di servizio, riducendo le occasioni di contagio negli ambienti lavorativi allo scopo di favorire così le misure di prevenzione alla diffusione del “*Coronavirus*”;

CONSIDERATO che entro il 30 aprile 2020, ai sensi dell'art. 28 del vigente CCNL, i dipendenti devono usufruire delle ferie residue al 31.12.2019;

RITENUTO di attivare, con le modalità individuate dal citato DPCM 01/03/2020 e successive integrazioni normative, forme straordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nelle modalità agile, consentendo l'utilizzo anche solo per alcuni giorni a settimana;

TENUTO CONTO che la redazione di una specifica regolamentazione del “lavoro agile” come ordinariamente previsto in piena applicazione della citata circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n. 3/2017, e le ordinarie misure di accesso a tale forma di prestazione lavorativa richiederebbero tempi non compatibili con l'emergenza sanitaria in corso;

RITENUTO di individuare al fine di contemperare l'interesse alla salute pubblica con quella dell'attività amministrativa, modalità semplificate e temporanee di accesso al lavoro agile da parte dei dipendenti dell'ente, come da indicazioni ministeriali, attraverso l'indicazione di linee operative di immediata applicabilità;

RITENUTO, altresì, di individuare ai sensi dell'art. 1, comma 6, DPCM 11 marzo 2020, le seguenti attività indifferibili da rendere in presenza:

- servizi anagrafe, stato civile e demografici;
- servizio cimiteriale;
- servizio di polizia municipale
- servizio manutentivo
- personale tecnico per vigilanza urbanistica – un giorno a settimana;

RITENUTO di attivare per la durata del periodo di emergenza, ad oggi fissata fino al 25 marzo 2020, salvo eventuale proroga, con le modalità individuate dal citato DPCM 01/03/2020 e successive integrazioni normative, forme straordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nelle modalità agile consentendo l'utilizzo anche solo per alcuni giorni a settimana;

RITENUTO pertanto di disporre forme semplificate di svolgimento del lavoro agile, come da indicazioni

ministeriali, attraverso l'indicazione di linee operative di immediata applicabilità;

RITENUTO pertanto di dare corso all'attivazione del lavoro agile straordinario legato all'emergenza epidemiologica, demandando ai singoli Responsabili apicali la concreta applicazione dei criteri sopra indicati rispetto alla realtà organizzativa delle rispettive strutture;

VALUTATA la fattibilità tecnica effettuata dal Servizio informatico in merito alle possibilità tecnologiche di svolgimento del lavoro agile dando atto dell'impossibilità da parte del Servizio di poter fornire ai dipendenti i PC per lo svolgimento delle attività lavorative in remoto;

RITENUTO di consentire, in via temporanea e transitoria e in accordo con il responsabile dei servizi informatici, la possibilità di autorizzare forme di lavoro agile con l'utilizzo di postazioni private del dipendente previa accettazione formale di quanto contenuto nei documenti allegati A), B) C);

DATO ATTO che ciascun Responsabile apicale insieme agli stessi lavoratori coinvolti valuteranno caso per caso le modalità per garantire la prestazione lavorative con la permanenza al domicilio del lavoratore, disciplinandone le modalità operative come da schema di accordo allegato sub B);

RITENUTO che, in cui tale forma organizzativa non sia concretamente applicabile, si applica quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lett. e) del DPCM 8 marzo 2020, assegnando ferie ai dipendenti in coerenza con quanto previsto dalle regole contrattuali e promuovendo l'utilizzo di congedi ordinari relativi all'anno corrente e recuperi di lavoro straordinario;

CONSIDERATO che tale modalità di svolgimento adottata in deroga rispetto alla normativa vigente ha durata dalla data odierna e fino al 25 marzo 2020, salvo diverse o ulteriori disposizioni in merito in relazione all'evolversi dell'emergenza epidemiologica COVID-19;

RICHIAMATA altresì la direttiva funzione pubblica n.2/2020 avente ad oggetto "*indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*";

RITENUTO di demandare ai responsabili di servizio l'organizzazione dell'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile ferma restando la promozione della fruizione delle ferie da parte dei dipendenti dei periodi di congedo ordinario e ferie come disposto dal DPCM 8 marzo 2020 art.1 comma 1 lett. e);

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di dover provvedere in merito al fine di contemperare l'interesse alla salute pubblica con quella dell'attività all'azione amministrativa, stante la necessità di adottare all'interno dell'Ente misure urgenti di prevenzione del contagio in corso;

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1) DI INDIVIDUARE le seguenti attività indifferibili da rendere in presenza:

- a) servizi anagrafe, stato civile e demografici;
- b) servizio cimiteriale;
- c) servizio di polizia municipale;
- d) servizio manutentivo;
- e) personale tecnico per vigilanza urbanistica – un giorno a settimana;

2) DI DARE I SEGUENTI INDIRIZZI ai responsabili apicali:

- a) i dipendenti non addetti alle attività da rendere in presenza fruiranno delle ferie residue al 31.12.2019;
- b) i dipendenti per i quali non sia concretamente applicabile il lavoro agile, si applica quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lett. e) del DPCM 8 marzo 2020, assegnando ferie ai dipendenti in

coerenza con quanto previsto dalle regole contrattuali e promuovendo l'utilizzo di congedi ordinari relativi all'anno corrente e recuperi di lavoro straordinari;

- 3) **DI INDIVIDUARE** modalità semplificate e temporanee di accesso al lavoro agile con riferimento al personale dell'ente, con esclusione di quello adibito alle attività al recedente punto 1;
- 4) **DI APPROVARE** le linee guida per la diffusione del lavoro agile anche in assenza degli accordi individuali di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81, come descritte in premessa, per fare fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19, in ottemperanza alle disposizioni normative urgenti emanate in materia;
- 5) **DI APPROVARE** le seguenti linee operative per il lavoro agile straordinario:
 - a) L'assegnazione dei dipendenti al "lavoro agile" dovrà rappresentare la modalità privilegiata di svolgimento dell'attività lavorativa, al fine di ridurre al minimo i rischi del contagio, in ogni circostanza possibile;
 - b) Per il presidio dei servizi indifferibili da erogare all'interno delle strutture dell'Ente si adotteranno ove possibile criteri di rotazione, allo scopo di ridurre la presenza sul luogo di lavoro per ciascun dipendente;
 - c) Lo svolgimento di lavoro agile per i Responsabili apicali sarà riconosciuto dal Sindaco in caso di motivazioni di particolare gravità;
 - d) Qualora non sia possibile rilevare la presenza del dipendente da remoto attraverso il sistema informatico in uso nell'ente, nel sistema di rilevazione presenze sarà riportato la mera registrazione della giornata di lavoro agile, a totale assolvimento della prestazione giornaliera; non sono configurabili permessi o straordinari;
 - e) La prestazione in lavoro agile vale a coprire l'intera giornata lavorativa, pertanto non sarà possibile svolgere nella stessa giornata attività in remoto e servizio ordinario con timbrature;
- 6) **DI APPROVARE** lo schema di domanda di accesso al lavoro agile (Allegato A) e lo schema di accordo da sottoscrivere con il responsabile (Allegato B);
- 7) **DI STABILIRE** la consegna a ogni dipendente dell'informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile ai sensi dell'art. 22, comma 1, L. n. 81/2017 (Allegato C);
- 8) **DI DEMANDARE** i responsabili di servizio l'organizzazione e l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile ferma restando la promozione della fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie come disposto dal DPCM 8 marzo 2020 art. 1 comma 1 Lett. e);
- 9) **DI STABILIRE** che tale modalità di svolgimento adottata in deroga rispetto alla normativa vigente ha durata dalla data odierna e fino al 25 marzo 2020, salvo diverse o ulteriori disposizioni in merito in relazione all'evolversi dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e prorogabile automaticamente in caso di loro proroghe;
- 10) **DI TRASMETTERE** copia del presente atto alla RSU;

IL SINDACO
dott. Carmelo STANZIOLA

f.to